

Prot n. 5

Spett.le
COMUNE DI NOTO

c.a. Sig. Sindaco
Dott. Corrado Bonfanti

c.a. **Ing. Giuseppe Favaccio** (Dirigente Settore III)

c.a. **Ing. Giovanni Medde** (RUP)

Catania, 22 gennaio 2016

Oggetto: bando di gara per "Interventi ripavimentazione stradale e rifacimento sistema drenaggio urbano per il deflusso acque meteoriche".

Termine presentazione offerte: 29 gennaio 2016

Importo: € 1.164.128, 93

Con riferimento al bando in oggetto, rileviamo quanto segue.

L'epigrafe del bando in oggetto, riporta l'intestazione all'ASMEL CONSORTILE S.C. a r.l. quale Centrale di Committenza Pubblica. In dipendenza di ciò nel disciplinare di gara (punto 3.2.5. pag. 12/34), è richiesto ai partecipanti di allegare all'offerta un atto unilaterale d'obbligo nel quale *"la ditta concorrente – nel caso di aggiudicazione – si obbliga a corrispondere alla Centrale di Committenza Asmel Consortile il corrispettivo del servizio per le attività di gara fornite dalla stessa e per l'uso della piattaforma Asmecom, nella misura dell'1,5% dell'importo aggiudicato.*

Altresì, si legge che tale obbligazione è considerata "elemento essenziale dell'offerta" e che il suddetto atto unilaterale d'obbligo rappresenta "garanzia della validità dell'offerta".

Si rileva a codesto Comune che l'Autorità Nazionale Anticorruzione con Deliberazione del 30 aprile 2015 n. 32 ha ritenuto che la società consortile Asmel a r.l. *"non può essere inclusa tra i soggetti aggregatori di cui all'art. 9 della legge n. 89/2014, né può considerarsi legittimata ad espletare attività di intermediazione negli acquisti pubblici;conseguentemente **sono prive del presupposto di legittimazione le gare poste in essere dalla predetta società consortile Asmel**".*

Nel merito della vicenda giudiziaria riguardante ANAC e Asmel (da ultima l'Ordinanza Cons. di Stato n. 5042/2015), la prima con comunicato del 9 novembre u.s., ha chiarito che con la suddetta Ordinanza, il Consiglio di Stato ha affermato che la sospensione dell'efficacia della Del. n. 32/2015 si riferisce esclusivamente alle procedure di gara in corso e non sulla futura attività amministrativa di Asmel, la quale rimane regolata dalla su citata Deliberazione ANAC n. 32/2015, nelle more della decisione nel merito della controversia.

Pertanto, allo stato dell'arte, si deduce che l'Asmel Consortile S. C. a r.l. non può svolgere l'attività di Centrale di Committenza pubblica ex legge n. 89/2014.

Si auspica che codesto ente appaltante, nel rispetto dei principi di buona amministrazione, valuti al meglio quanto sopra rappresentato.

In attesa di riscontro, porgiamo distinti saluti.

F.to Il Direttore
Giovanni Fragola